

Lezioni pratiche di diritto costituzionale comparato

Ovvero: la parabola (parabolica) di cosa imparare per diventare costituzionalisti comparatisti

Francesco Palermo e Jens Woelk*

1. Contesto e trama

Dicembre 1995. La storia era appena finita (il libro di Fukuyama è del 1992), e ancora credevamo che fosse vero. Gli accordi di Dayton erano freschi di inchiostro. L'attentato di Oklahoma City di qualche mese prima ancora non aveva disvelato i suoi legami con quanto sarebbe tragicamente accaduto in futuro. Underground di Emil Kusturica aveva trionfato al festival di Cannes, il Brasile era campione del mondo di calcio e i New Jersey Devils avevano vinto la loro prima Stanley Cup. In Italia era in carica il governo Dini, che aveva appena approvato una radicale riforma delle pensioni, e in giugno si era votato per 13 referenda abrogativi, in un'epoca in cui ancora si raggiungeva il quorum. Da un anno, Roberto Toniatti era preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento.

Due ricercatori alle prime armi lavoravano all'Accademia Europea di Bolzano. L'odierna Eurac Research era allora un piccolo centro di ricerca appena avviato e dall'identità ancora incerta,¹ ma con grandi potenzialità, fondate soprattutto sulla voglia di fare e sulla massima libertà di azione dei suoi pochi e giovani ricercatori. I due attori non protagonisti di questa storia erano allora gli unici giuristi del centro e stavano imbastendo le ricerche nei settori delle autonomie e delle minoranze. Alcuni mesi dopo sarebbero stati raggiunti dal prof. Sergio Ortino (Università di Firenze), che proprio su proposta di Roberto Toniatti aveva compreso le potenzialità della ricerca extrauniversitaria e accettato di mettersi alla guida di un manipolo di giovani studiosi, in seguito affiancato dal prof. Peter Pernthaler (Università di Innsbruck). I due insigni studiosi davano corpo, con la loro presenza a Bolzano, all'intenzione di posizionare l'istituto e le sue ricerche a cavallo tra il mondo accademico germanofono e quello italiano. Pochi mesi dopo, infatti, iniziarono le prime attività volte a creare un quadro istituzionalizzato per la cooperazione transfrontaliera nell'area del Brennero, di cui fu assoluto protagonista il prof. Toniatti, con proposte per allora quasi visionarie.

I due giovani di belle speranze erano anche dottorandi, rispettivamente nelle università di Innsbruck e di Regensburg, e cultori della materia in diritto costituzionale comparato presso l'Università di Trento. I loro rapporti col prof. Toniatti

* Francesco Palermo è Professore ordinario di diritto costituzionale comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona; Jens Woelk è Professore ordinario in Diritto costituzionale comparato, Facoltà di Giurisprudenza e Scuola di Studi internazionali, Università di Trento.

¹ V. oggi www.eurac.edu. Pochi mesi dopo quel colloquio, in occasione di un convegno internazionale organizzato dal prof. Toniatti a Levico, "Interactions among national, international, supranational jurisdictions" – IACL and AIC – Roundtable (<https://www.giurisprudenza.unitn.it/262/convegni-1996>), i due giovani vennero presentati al prof. Giuseppe Tesauro, allora Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia di Lussemburgo, il quale commentò: «Accademia europea. Ah. E cosa sarebbe?» ...

erano agli inizi: uno si era laureato con lui, l'altro aveva fatto una lezione in un suo corso. Ora tenevano piccole attività seminari, per le quali avevano ricevuto una sola, fondamentale istruzione: «è la comprensione del sistema, non la conoscenza della legge, che fa il giurista».

Da colleghi a Bolzano i due giovani avevano pensato di scrivere un saggio prendendo spunto da recenti pronunce del Tribunale costituzionale federale tedesco sull'installazione di antenne paraboliche per trattare di diritto all'informazione in Germania e in una prospettiva comparata. Già, le antenne paraboliche... a quei tempi una tecnologia avanzata, di cui si erano rapidamente e selvaggiamente riempiti i balconi delle case nei Länder orientali della Germania da poco unificata, che avevano scoperto il pluralismo dell'informazione, mentre in quelli occidentali erano molti i Gastarbeiter ad installarle per seguire le vicende dei loro paesi d'origine.

Dopo aver studiato non poco, avevano sottoposto al prof. Toniatti la bozza del corposo saggio: quasi 13.000 parole, con 175 note a piè di pagina. Erano orgogliosi del lavoro fatto. Quello era il giorno dell'appuntamento col professore, che li avrebbe ricevuti per commentare il saggio.

2. Pars destruens in sei episodi

I due giovanotti attendevano pazientemente il termine del ricevimento studenti nei corridoi della vecchia Facoltà di Giurisprudenza e si interrogavano sui commenti che avrebbero ricevuto. A parte qualche scritto su riviste minori, quello doveva essere il loro primo saggio su una rivista "di prestigio" – oggi si direbbe "di fascia A", mentre in quei fortunati tempi non esistevano le fasce, semplicemente si sapeva se una rivista era valida o meno. Se il testo fosse andato bene, forse avrebbero potuto aspirare ad una carriera accademica, in caso contrario avrebbero magari dovuto orientarsi diversamente. Più si avvicinava il momento del confronto, più cresceva una certa agitazione. Il lavoro era completamente frutto della loro iniziativa e della loro ricerca, nessuno li aveva indirizzati né sull'an (scriverlo o meno), né sul quid (quale tema?), né sul quomodo (come si scrive un articolo scientifico?). Erano animali accademici un po' particolari ed eterodossi, e sarebbero rimasti tali. Ma ancora non lo sapevano.

La porta si aprì e iniziò il colloquio, che dopo poche battute divenne un monologo. I due giovani ascoltavano la serie di commenti che il professore aveva da fare, e che a loro sembrava essere infinita. Difficile quantificare il tempo, ma parve eterno. In quel momento avrebbero certamente preferito un semplice: «ottimo lavoro, arrivederci», ma ciò che li investì e li spiazzò fu invece una lunga lista di annotazioni, considerazioni e digressioni, che andava molto oltre il contenuto del saggio. «È la comprensione del sistema, non la conoscenza della legge, che fa il giurista», tornò loro in mente. Ora vedevano declinata questa massima in relazione alla scrittura di un saggio, e poteva suonare come «è la comprensione del fenomeno e delle sue implicazioni, non la descrizione del dettaglio, che fa l'accademico».

Il confronto ormai monologo continuava, e verteva solo sulla pars destruens, elegantemente trasformata in una lezione sul metodo comparato, sulla tecnica di scrittura, e sull'accademia in generale, attraverso aneddoti, metafore, spiegazioni. La pars construens sarebbe toccata ai due giovani, ma anche questo l'avrebbero capito solo più avanti.

2.1. Il polsino della camicia e la pazienza del lettore

Il primo commento in forma di metafora partì dal polsino della camicia. Un vestito elegante lascia intravedere solo il polsino della camicia, disse il professore. Se il polsino è interamente coperto dalla giacca, non si vede la forgia della camicia. Se è troppo scoperto, la giacca è corta e non va bene. Si deve vedere il giusto: non troppo, non troppo poco. E così un saggio accademico deve scoprire la giusta parte della conoscenza dell'autore. Se traspare troppo diventa una pedante esibizione di erudizione, che normalmente non solo non interessa il lettore, ma lo indispetta. Il tempo del lettore è limitato, mentre non sempre lo è il suo ego, tanto più in ambito accademico: leggere lunghe digressioni fuori dal tema fa perdere tempo e può essere percepito come esibizionismo. I poveri ragazzi non volevano certo pavoneggiarsi, insicuri com'erano, ma solo dimostrare la conoscenza della letteratura e i numerosi collegamenti che il tema presentava con numerosi altri aspetti del diritto costituzionale. «I giovani tendono a scoprire troppo il polsino della camicia, mentre i vecchi spesso lo coprono. Due modi diversi di trascurare l'eleganza». Come cantava Gaber, attenzione a non passare per quelli che sanno tutto... e prima o poi te lo dicono...²

2.2. Le storie parallele e lo spazio (in)finito delle note

Venne poi il momento della storia parallela. A cosa servono le note? A produrre documentazione e dati che renderebbero poco scorrevole il testo, e a rinviare alla letteratura per approfondimenti. Non per narrare storie parallele al saggio, quasi fossero un metatesto. Le 175 note dell'articolo contenevano diverse storie parallele, che distraggono il lettore e, effettivamente, aprivano e chiudevano parentesi, e talvolta scoprivano troppo il polsino della camicia. La nota 149 così recitava: «Sul complesso tema dell'introducibilità di 'nuovi' diritti fondamentali non è possibile soffermarsi esaustivamente in questa sede. Va tuttavia sottolineato che la dottrina, pur divisa sulla natura dell'art. 2 Cost. come fattispecie aperta (contra, tra gli altri, A. PACE, cit., parte generale, pagg. 4 ss., ma si vedano le interessanti considerazioni di P. GROSSI, Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana, Padova 1972, pagg. 145 ss. e Corte cost. sent. n. 561/1987) sembra concorde sui risultati sistematici ricavabili dalla previsione dell'art. 2. Da ciò appare corretto dedurre (come ricorda anche A. RUGGERI, cit., pagg. 45 ss.) che dalla considerazione dell'art. 2 Cost. come fattispecie aperta (o, rectius, dal risultato dell'interpretazione sistematica dello stesso), discende che se non è certo possibile creare nuovi diritti, deve ritenersi possibile riconoscere, individuare fattispecie 'nuove' o, più correttamente, fattispecie contenute in nuce nella Costituzione e rinvenibili sistematicamente per mezzo di una interpretazione 'progressiva' della Carta fondamentale».

² G. Gaber, *Mi fa male il mondo*, 1995 (guarda caso, lo stesso anno della nostra storia). La citazione precisa è: «Mi fanno male, quelli che sanno tutto... e prima o poi te lo dicono».

Più che una storia, un'enciclopedia parallela.... Ma altre storie parallele abbondavano,³ senza farsi mancare quello che Lucio Pegoraro⁴ avrebbe poi definito

³ Ripetendo l'errore, eccone un paio (e molte altre le risparmiamo). Nota 174: «Addirittura secondo G. F. MANCINI (Commento all'art. 4; in: G. BRANCA, cit., pagg. 270 ss.) "dal 1970 [...] la Drittwirkung o polivalenza delle libertà può dirsi acquisita in Italia come e forse più saldamente che in Germania, dove la questione si affacciò ed ebbe una parziale risposta già negli anni di Weimar." L'autore cita, a sostegno della propria tesi, la sentenza n. 122 del 1970 della Corte costituzionale (emessa con riferimento allo Statuto dei lavoratori - l. 20 maggio 1970 n. 300 -, ma comunque sempre confermata dalla Consulta). Secondo i giudici costituzionali "nel titolo primo della prima parte della Costituzione vengono affermati, garantiti e tutelati alcuni fondamentali diritti di libertà [...] che al singolo sono riconosciuti e che il singolo deve poter far valere erga omnes. La società politica ha raccolto la sfida lanciata dalla società civile. Il legislatore si è schierato in favore dell'opinione in base alla quale i diritti fondamentali di libertà non possono non avere carattere di assolutezza e quindi universalità di direzione". Appare insomma diverso l'approccio nelle due scuole giuridiche; mentre in Germania queste teorie consentono di individuare precisi punti in cui i valori costituzionali possono penetrare nell'ordinamento giuridico, in Italia si tende, come si evince anche dalla citazione riportata, a considerare la diretta efficacia erga omnes dei diritti di origine costituzionale. Anche questa riflessione, comunque, ha rilievo solo dal punto di vista teorico, perché rimane scontata l'operatività dei diritti costituzionali nei confronti di tutti e di tutte le norme del diritto ordinario».

Oppure la nota 92: «Con riferimento all'Atto finale della conferenza di Helsinki non può mancarsi di ricordare brevemente la problematica sviluppatasi in seguito all'approvazione del documento. Stante la particolare delicatezza politica del problema della ricezione delle trasmissioni straniere via satellite in un mondo allora fortemente polarizzato tra est ed ovest, vi furono delle notevoli difficoltà nella conciliazione del diritto umano fondamentale alla ricezione delle trasmissioni (ribadito nella conferenza con una formulazione assai simile a quella dell'art. 10 c. 1 CEDU) con la potenziale esplosività politica di un'eventuale garanzia effettiva di tale diritto. La dottrina degli anni '80 si è a lungo interrogata sugli aspetti di questa questione, ed il crollo del muro di Berlino è giunto, in questo senso, in modo provvidenziale a risolvere il problema politico. Le questioni sull'effettività del diritto alla comunicazione internazionale permangono però tuttora in relazione alla dimensione economica. Tutti ricorderanno, inoltre, le polemiche sorte anche in Italia sulla ricezione dei programmi televisivi italiani in Albania. Per maggiori approfondimenti su questo tema si rimanda sinteticamente a...» e segue lunga lista di autori e opere.

⁴ L. Pegoraro, A. Rinella, Sistemi costituzionali comparati, Torino 2017, introduzione.

approccio da entomologo del comparatista.⁵ E poi: ma quanto è irritante leggere che "non è questa la sede" per trattare un tema? Se si ritiene di doverlo trattare, è la sede giusta. Se non è la sede, non lo si tratti. Da allora, mai più avrebbero usato questa espressione, e avrebbero sorriso tutte le (innumerevoli) volte che fosse loro capitato di incontrarla, pensando agli istanti di vita e alle diottrie che stavano sprecando nel leggere quelle inutili parole.

2.3. L'inversione della storia parallela: quando si interrompe sul più bello

E ancora doveva arrivare il coitus interruptus, la metafora che avrebbe traumatizzato i due giovani per gli anni a venire, imprimendosi per sempre nelle loro menti. Il coitus interruptus è un difetto speculare alle storie parallele. Queste ultime sono parentesi sostanzialmente estranee all'argomentazione giuridica, che appesantiscono il testo e distolgono dal ragionamento principale. Il primo invece si dà quando una parte essenziale del ragionamento viene soltanto accennata, alimentando nel lettore la curiosità, ma poi la si abbandona sul più bello. Nella versione iniziale del lavoro, si trovava ad esempio solo un rapido riferimento alla dimensione internazionale del diritto all'informazione, con un rinvio (e la solita storia parallela in nota) all'art. 10 c. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla sua influenza rispetto alla giurisprudenza negli Stati membri. Un tema che nella versione definitiva del saggio acquisirà maggiore rilievo, venendo trattato in modo completo – e auspicabilmente soddisfacente, per quanto sia sempre meglio non indagare troppo... E infatti, rileggendo oggi il saggio, si nota ancora la presenza di qualche traccia dell'infausta tecnica contraccettiva di argomentazioni giuridiche potenzialmente interessanti.⁶

⁵ Così la nota 1: «Le soluzioni normative adottate per regolamentare i diversi aspetti della complessa tematica dell'informazione possono essere anche le più disparate; si pensi, per rimanere nell'argomento che costituisce lo spunto per le presenti riflessioni (le antenne paraboliche), alla recente decisione del Parlamento iraniano di proibire l'importazione, la fabbricazione, la commercializzazione e l'uso delle antenne paraboliche, al fine di combattere la "contaminazione culturale dell'Occidente". v. Irán prohíbe las antenas parabólicas para combatir la "ocupación cultural". In: El País, 3 gennaio 1995». O la nota 150: «Una simile esigenza di coordinamento sistematico in materia di comunicazione si può del resto ricavare anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale l'informazione è il "presupposto stesso della vita democratica e condizione indispensabile per l'effettuazione di scelte libere e consapevoli". (Corte cost. sent. 348/1990). Un inquadramento sistematico delle numerose sfaccettature del diritto di- ed all'informazione non costituirebbe in sé alcuna anomalia, andando anzi ad inserirsi nel filone dei più recenti sviluppi di diverse esperienze costituzionali. Rileva infatti C. BREUNIG (Kommunikationsfreiheiten, cit., pagg. 80 ss.) come 22 costituzioni - tra le oltre 150 esaminate dall'autore - prevedano esplicitamente il diritto fondamentale alla comunicazione. Va certo tenuto presente che si tratta di costituzioni recenti e, soprattutto, che il diritto in questione è previsto come categoria propria, affiancata o addirittura subordinata a quella della libertà di manifestazione del pensiero, ma ciò vale comunque ad indicare una tendenza non certo irrilevante. Interessanti spunti, proposti da C. BREUNIG (cit., pagg. 80 ss.), possono essere forniti da costituzioni poco studiate, come ad es. quelle di Malta, del Botswana o di Papua-Nuova Guinea».

⁶ Ad esempio, nella nota al titolo (sic!) della prima sezione sull'analisi della situazione italiana: "La breve descrizione che segue non ha alcuna pretesa di completezza ed ha il solo scopo di ricordare con assoluta brevità la scarna cornice normativa della materia in esame. Per approfondimenti si rimanda in particolare alle opere citate alle note seguenti". No comment, dev'essere sfuggita a tutte le revisioni e riletture. L'erba cattiva non muore mai...

2.4. Tra bulimia e nouvelle cuisine, passando per i controlimiti

Era giunto il momento delle metafore culinarie. Le sue preferite, come i giovani avrebbero scoperto in seguito, in una surreale tenzone tra maestri del diritto sulla preparazione delle melanzane. Qualche mese dopo, infatti, i nostri ricercatori in erba si sarebbero ritrovati ad una cena insieme ad altri giovani studiosi, organizzata dal prof. Toniatti in occasione di una lectio del prof. J.H.H. Weiler a Trento. Aspettando le portate, i due professori diedero vita ad una lunga diatriba, quasi teologica, sulle migliori ricette a base di melanzane, contendendosi il primato intellettuale-culinario a colpi di ricette, in cui l'integrazione degli ingredienti veniva costantemente paragonata all'integrazione sovranazionale, alle sue distonie, ai controlimiti, alle tesi di Rudolf Smend, che coprivano il borbottio degli stomaci dei giovani, nei quali la fame cresceva in misura proporzionale all'ammirato stupore verso i convitati.

Ma non divaghiamo: interrompiamo sul più bello il pensiero delle melanzane⁷ e torniamo nell'austero studio del prof. Toniatti in quel freddo pomeriggio di dicembre. «Nello scrivere, bisogna decidersi tra la bulimia e la nouvelle cuisine», riprese il professore. Alcuni tendono a scrivere privilegiando la quantità: testi lunghi, caratterizzati da bulimia di parole, di note, di riferimenti. Uno stile barocco, che può anche essere bello, ma solo se impiegato da maestri che ne padroneggiano la tecnica.⁸ E condizione necessaria ma non sufficiente per padroneggiarla è avere un carattere corrispondente allo stile rappresentato. Altri scrivono in stile nouvelle cuisine: raffinato, talvolta eccessivamente sofisticato, magari delizioso, ma alla fine spesso si resta con la fame. Il vero gourmet è colui che non mette una parola in più del necessario e non una in meno del dovuto.⁹ Bisogna saper dosare le informazioni e le parole usate per analizzarle, e bisogna saper modulare quantità e qualità a seconda della ricetta da preparare e dei commensali che la mangeranno. Una monografia non si scrive come un saggio su una rivista, a sua volta diverso da un articolo di giornale (allora non esistevano i blog), senza contare le differenze di stile nelle diverse lingue.

2.5. Misticanza e pluralismo dei sapori

Anche se il colloquio/monologo si svolgeva lontano dall'orario dei pasti, il clima culinario continuava a invadere la stanza, tanto che quasi si sentivano i profumi delle pietanze. Eravamo arrivati alla verdura: l'insalata, la mentuccia e il prezzemolo. Il diritto costituzionale è una buona e ricca insalata. Un piatto che non può mancare, e che non è mai uguale a se stesso. Dall'insalata non si può prescindere, ma il suo gusto e il suo legame con gli altri sapori dipendono in concreto dal tipo di verdura

⁷ Così evidentemente – ma stavolta consapevolmente – ricadendo nell'errore di cui supra, punto 2.3.

⁸ Attenzione, storia parallela! Imitare lo stile barocco dei maestri un po' bizantini è un rischio esiziale per i giovani, perché può portare a perdersi nei meandri dei dettagli e delle frasi secondarie, dei participi e dei gerundi, dando vita ad un rococò pesante e inconcludente, inutilmente ornamentale, scarsamente decorativo e per nulla incisivo. Il barocco dei maestri di quello stile (che sono pochi) non significa infatti poca chiarezza, ma un periodare dinamico e artistico che comunque non tradisce o nasconde mai la chiarezza del pensiero e della sua esposizione. Un'arte, ma di difficile imitazione.

⁹ Disse una volta Giosuè Carducci: «Chi riesce a dire con venti parole ciò che può essere detto in dieci, è capace pure di tutte le altre cattiverie». Quindi forse anche lui è sulla lista dei cattivi...

(ce ne sono infinite varianti), dai condimenti usati (ci si trovava pur sempre sul confine geografico tra il mondo che condisce con l'olio d'oliva e quello che usa le salse), e dagli altri ingredienti, che sono le altre branche del diritto. Un'insalata ben condita può essere molto buona anche da sola, ma un piatto più sofisticato richiede il ricorso ad altri ingredienti: carote, pomodori, e via elencando. Il diritto amministrativo è la mentuccia: una pianta aromatica, che da sola è quasi immangiabile se non in dosi minime, ma che rappresenta un fantastico arricchimento per l'insalata. Quindi qualche riferimento alla dimensione amministrativa dei fenomeni costituzionali descritti è quanto mai opportuna. E qui i nostri giovani ci avevano preso,¹⁰ e per un momento avevano ripreso a respirare – parlare era chiedere troppo. Ma mancava ancora il prezzemolo. Ingrediente essenziale, ma guai a sbagliare le dosi. Un autore importante va citato opportunamente, ma non può diventare il prezzemolo buono per tutti gli usi. Perché nessun autore può essere adatto a qualsiasi tema. Si chiami Esposito o, come nel caso del saggio dei due giovani, l'allora popolarissimo Peter Häberle.¹¹

2.6. Le lingue, tra cultura ed erudizione

Infine, prima di congedare i due giovani, quasi en passant, una fondamentale lezione di stile, rimasta particolarmente impressa a causa della recente lettura, da parte dei ragazzi, degli *Esercizi di stile*, di Raymond Queneau. Un libro che ogni giurista dovrebbe leggere per non dimenticare mai la soggettività dell'argomentazione e il relativismo che è alla base della comprensione dei fenomeni costituzionali. «Il comparatista» – concluse il prof. Toniatti – «deve muoversi in diversi contesti culturali, perché il diritto è un prodotto culturale. Deve quindi lavorare in più lingue, e conoscere le convenzioni linguistiche e stilistiche nelle lingue che utilizza». Lo stile argomentativo cambia molto a seconda del contesto linguistico e culturale al quale il testo si indirizza. Per questo, ad esempio, tradurre un testo in un'altra lingua è operazione molto rischiosa, che normalmente viene male, e nella migliore delle ipotesi si nota che è una buona traduzione. È invece molto meglio scrivere direttamente nella lingua finale e semmai correggere in quella lingua. Per questo stesso motivo per scrivere di un ordinamento occorre almeno aver soggiornato in quel Paese, e per quanto possibile averlo conosciuto e vissuto. Questo scritto era in

¹⁰ Depurata dalle numerose e lunghe note, la mentuccia amministrativa nel caso di specie suonava così: «L'installazione di antenne paraboliche può comportare anche problemi di natura amministrativa, specie quando ciò sia limitato da disposizioni edilizie dei Länder; eventuali limitazioni si riscontrano nel caso in cui l'antenna parabolica sia da considerarsi una "costruzione" ai sensi delle normative edilizie, in quanto in alcuni Länder tutte le antenne inferiori ad una determinata altezza sono esenti dall'obbligo di autorizzazione. Un ulteriore problema viene in rilievo in tema di tutela dei monumenti. Il Tribunale costituzionale bavarese ha infatti stabilito, in una pronuncia del 1986, che un regolamento comunale contro la proliferazione selvaggia delle antenne e volto alla conservazione dell'aspetto storico delle città non costituisce un limite sufficiente, come legge generale ex art. 5 c. 2 GG, nei confronti del diritto fondamentale di informazione. Per analogia una simile decisione, dettata con riferimento alle antenne ordinarie, sembra applicabile anche a quelle paraboliche. Le esigenze di tutela dei monumenti contano meno del libero accesso alle fonti di informazione».

¹¹ Alla fine dell'opera di disboscamento del prezzemolo, il noto costituzionalista tedesco risulterà citato due volte, alla nota 2 e alla nota 174. Nella versione sottoposta al referaggio toniattiano era presente almeno in una decina di note, soprattutto con il sempre fondamentale P. Häberle, *Europäische Rechtskultur. Versuch einer Annäherung in zwölf Schritten*, Nomos, Baden-Baden, 1994.

lingua italiana, e andava tarato sul linguaggio giuridico italiano, possibilmente sfrondato da eccessivi bizantinismi (ed era fortunatamente il caso, altro piccolo sospiro di sollievo). Ma per prossimi scritti meglio ricordarsene (ahi, ricominciava l'apnea), specie perché i due aspiranti studiosi vivevano a cavallo di aree culturali, ed erano particolarmente sensibili alle questioni linguistiche: uno seguiva all'epoca la commissione paritetica per la terminologia giuridica in Alto Adige,¹² l'altro era impegnato con la moglie (allora anche lei all'Accademia europea) nella preparazione di una Introduzione all'italiano giuridico.¹³

Una frase in italiano spesso corrisponde a tre in inglese. Lo stile linguistico riflette in qualche misura l'arte del Paese in cui questa lingua è nata: certe lingue sono gotiche, altre barocche, altre come l'italiano possono essere entrambe, ma non si devono mescolare gli stili. Per questo occorre essere attenti anche con la terminologia. Scrivendo di questioni tedesche, troppi giuristi italiani indulgono nel ricorso a termini e talvolta a intere frasi in lingua tedesca, in modo del tutto inutile se non per rimarcare la loro (talvolta solo presunta) conoscenza della lingua. L'uso di termini in un'altra lingua è necessario in mancanza di corrispondenti nella lingua d'arrivo, o quando occorre una spiegazione,¹⁴ altrimenti è solo ridondante. «Ma questo», chiuse con un cenno di sorriso, «lo sapete meglio di me, non è vero?».

3. L'ingenuità fuori dalla porta

Ormai sulla porta, il professore, quasi come fosse la conclusione più normale di quell'involontario monologo, ricordò ai due giovani di fargli avere quanto prima la versione corretta del saggio, perché aveva un'idea di dove potesse essere pubblicato.

I due rimasero in silenzio per un po'. La loro prima impressione era stata quella di un giudizio negativo, ma in realtà così non era. Roberto Toniatti non è persona portata all'elogio. Ripercorrendo quel colloquio (monologo) a mente progressivamente più fredda (usciti dall'apnea avevano ripreso ad ossigenare il cervello), i due capirono che si era trattato di annotazioni e soprattutto insegnamenti, non di critiche. E che gli insegnamenti erano per il futuro, non limitati alla mera discussione del saggio in questione. Certo, lo stile era ancora acerbo, vi erano tracce di tutte o quasi le metafore menzionate, ma, secondo il detto napoletano, "nessuno nasce imparato". E loro, dopo quel pomeriggio, erano molto, ma molto più "imparati". Solo che quanto

¹² Su tale commissione e le sue attività, entrambe poco conosciute, ma essenziali per realizzare il bilinguismo e il diritto all'uso della lingua in ambito amministrativo e giudiziario, cfr. F. Palermo, E. Pföstl, L'equiparazione delle lingue e la normazione della terminologia giuridica in Alto Adige/Sudtirolo. La commissione paritetica di terminologia per la Provincia di Bolzano, in: *Revista de Llengua i Dret*, n. 27 (1997), pp. 99-130. Insieme i due giovani avevano da poco scritto una breve riflessione a quattro mani: F. Palermo, J. Woelk, *Gli studi di terminologia giuridica. Mandato del legislatore e supporto per il comparatista*, in: *Scritti dell'associazione italiana di diritto comparato*, 1995.

¹³ S. Cavagnoli, J. Woelk, *Einführung in die italienische Rechtsprache: Introduzione all'italiano giuridico*, 2a edizione, Wien/München/Zürich 2003.

¹⁴ *Einheitsjurist* non esiste in italiano e *magistrato* non è immediatamente comprensibile per un tedesco, a causa della differenza negli ordinamenti. *Land* e *Regione* o *Kreis* e *Provincia* sono solo minimamente sovrapponibili, e così via. E quando i *Police* cantavano "I have no faith in constitution" intendevano qualcosa di diverso da una carta fondamentale.

appreso doveva sedimentare, radicarsi, permeare il lavoro di scrittura negli anni a venire, estendersi alla didattica, alle presentazioni nei convegni, ai consessi internazionali.

Da allora però quelle lezioni sono rimaste impresse nelle loro menti, e si attivano periodicamente ogni volta che scrivono, insegnano, relazionano. Non è infrequente che ricordino alcuni di quegli episodi parlando tra loro. Magari davanti a un piatto a base di melanzane.

Nei giorni seguenti il saggio fu corretto alla luce di quegli insegnamenti, e fu presto pubblicato.¹⁵ Nella discussione col prof. Toniatti non si era parlato di strategie, ma solo di contenuti. E così i due giovani ingenuamente dimenticarono di indicare l'attribuzione delle diverse parti alla responsabilità di ciascuno di loro, così che alla fine la pubblicazione non risultò valutabile nei concorsi. Né il prof. Toniatti glielo fece notare, e anche questa sarebbe rimasta una costante per tutta la loro carriera a venire. E per completare ciò che per le convenzioni accademiche è una frittata, nelle 175 note con oltre 200 autori citati non compare alcuno scritto di Roberto Toniatti – neppure questo fece notare, e ciò fu in seguito assai più apprezzato. Di diritto all'informazione i due giovani non si sarebbero più particolarmente occupati, preferendo le tematiche del pluralismo (territoriale, culturale, degli ordinamenti) tanto care proprio a Roberto Toniatti. Forse perché per loro quel saggio, nel tempo, è sublimato ad insegnamento.

4. Epilogo

Lo stile rispecchia inevitabilmente anche il carattere di una persona e le sue evoluzioni. Per questo scrivere aiuta a conoscersi. Se una persona ha un carattere gotico non può scrivere in barocco. Col senno di poi, rileggere gli scritti del prof. Toniatti fornisce uno spaccato della sua personalità: complessa, geniale, disciplinata dalla formazione anglosassone che si è sovrapposta ad un sostrato austro-ungarico, con una punta di gusto, a mo' di mentuccia, per l'argomentazione levantina.

I due giovani di allora hanno oggi più anni di quanti ne avesse allora Roberto Toniatti. Anche grazie a quel saggio (*rectius*, alla discussione di quel saggio) hanno intrapreso la carriera accademica, rafforzando l'amicizia e continuando a collaborare e a scrivere spesso e volentieri a quattro mani. Hanno capito che un vero maestro è un non-maestro: qualcuno che insegna a pensare il diritto, non alle scuole, a provare il gusto di capire i fenomeni e di farli capire, ad essere critici e ironici (e soprattutto auto-ironici), a mettere in discussione costantemente il risultato del proprio lavoro. Anche a costo di qualche errore compiuto per eterodossia accademica. Non ne sarebbero mancati, in seguito. Ma visti in retrospettiva forse facevano parte di un modo di guardare al diritto e alla vita, da prendere nella sua interezza, senza poter separare gli ingredienti. Come una ricetta a base di melanzane.

¹⁵ F. Palermo, J. Woelk, Antenne paraboliche e natura del diritto all'informazione nelle esperienze italiana e tedesca, in: *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 1/1996, pp. 99-133.